

CONVENZIONE

tra

Il **Parco Archeologico di Pompei**, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato PAP)

e

L'**Universidad de Zaragoza**, CIF Q5018001G con sede C/ Pedro Cerbuna 12, 50009, Zaragoza, rappresentata da D^a Pilar Pina Iritia in qualità di Vicerettrice per la Ricerca

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* e specificamente:
 - a) l’art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - b) l’art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante *“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”*;
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208”*;
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante *“Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura”*;
- il D.P.C.M. del 15.3.2024 n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei;
- lo Statuto di L’Universidad de Zaragoza · lo Statuto dell'Universidad de Zaragoza, approvato con Decreto 23/2025, del 28 febbraio, del Governo di Aragona (BOA n. 42 del 3 marzo 2025)

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;

- il PAP, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, *“si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori”*;

- il Parco, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, *“svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: ... c) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. 2. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività: ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico; ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo; ... g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi; h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria; i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi*

e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività. ... 3. Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: ... b) curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata; ... d) stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato; ... l) organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte";

- L'Universidad de Zaragoza è un ente di diritto pubblico al servizio della società, che ha, tra le altre, le funzioni di creazione, sviluppo, trasmissione e critica della scienza, della tecnologia e di tutte le manifestazioni della cultura, nonché il supporto scientifico e tecnico allo sviluppo culturale, sociale ed economico. Per perseguire i propri obiettivi, svolge attività di ricerca, sviluppo scientifico, trasferimento e diffusione della scienza e della cultura, nonché la prestazione di servizi ai membri della comunità universitaria.

Considerato che

- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 "i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività";

- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 "La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale";

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;

- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in

esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;

- è volontà del PAP di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;

- il presente Accordo configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;

- è interesse comune delle parti, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria.

Tanto visto, premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che si attiva con il fine di ampliare la conoscenza del patrimonio archeologico del PAP in funzione di una promozione e valorizzazione dei beni archeologici in oggetto attraverso la messa in atto di un progetto di ricerca condiviso che viene puntualmente specificato nell'oggetto.

Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)

2.1 Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche riguardanti le tecniche costruttive di Pompei.

2.2 Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà attraverso i seguenti punti:

Il progetto si inserisce nel rinnovato ambito della ricerca sulla pittura murale romana, disciplina che ha acquisito crescente autonomia e un approccio fortemente multidisciplinare. In questo contesto, Pompei rappresenta un punto di riferimento fondamentale, grazie alla straordinaria conservazione dei suoi apparati decorativi. La ricerca si è tradizionalmente concentrata soprattutto sui cicli pittorici *in situ*, mentre lo studio dei frammenti ha ricevuto minore attenzione, pur rappresentando una fonte preziosa per comprendere le tecniche costruttive e decorative, nonché l'organizzazione delle botteghe artigiane.

Il progetto mira a studiare due soffitti rinvenuti in stato frammentario durante recenti scavi nel Parco Archeologico di Pompei. Il primo proviene dall'*oecus* tricliniare 24 dell'*Insula* 10 della *Regio* IX, un grande ambiente con decorazione parietale di III stile con elementi del IV stile, caratterizzato da un soffitto a fondo nero con complessi motivi geometrici e figurati. Il secondo è stato individuato nell'ambiente 16 della cosiddetta Casa di Fedra, nell'*Insula* dei Casti Amanti, probabilmente un *cubiculum* decorato in IV stile, con soffitto figurato ed elementi in stucco.

L'obiettivo principale è la ricostruzione e lo studio integrato di questi soffitti, sia dal punto di vista decorativo sia tecnico. Il progetto prevede diverse fasi operative: revisione documentale, ricomposizione dei frammenti, analisi tecnica dei materiali (intonaci, pigmenti, sistemi di ancoraggio), documentazione digitale avanzata e ricostruzione virtuale degli ambienti. Particolare attenzione è rivolta all'uso di tecnologie innovative, come la fotogrammetria e la scansione 3D, che consentono di ottenere modelli digitali accurati e di facilitare la restituzione dei complessi decorativi.

Il team di ricerca, di carattere internazionale, unisce specialisti della pittura murale romana e dell'archeologia con il supporto del gruppo SeGAP dell'Università di Saragozza, responsabile delle tecniche di documentazione digitale. Grazie a questa collaborazione, il progetto integra metodologie tradizionali e strumenti tecnologici avanzati, garantendo un approccio completo e innovativo.

Dal punto di vista scientifico, i risultati attesi includono una migliore comprensione delle tecniche decorative dei soffitti romani e l'individuazione di modelli produttivi e stilistici. Inoltre, il progetto prevede una forte componente di diffusione e divulgazione, con pubblicazioni scientifiche, partecipazione a congressi internazionali e attività rivolte al pubblico, anche attraverso ricostruzioni virtuali che permettano di visualizzare ambienti oggi parzialmente conservati.

2.3 Nel dettaglio, l'Universidad de Zaragoza si impegna a condividere con il Parco Archeologico di Pompei gli esiti delle attività, compreso il materiale e la documentazione (fotografica e altro) prodotta nell'ambito delle operazioni.

Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nel presente accordo sottoscrivendo apposite convenzioni applicative che dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi dei rispettivi enti.

Art. 3 (DURATA)

3.1 La validità della presente convenzione è di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovata per iscritto.

3.2 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 4 (REFERENTI SCIENTIFICI)

4.1 Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dalla prof.ssa. Lara Íñiguez Berrozpe per conto de l'Universidad de Zaragoza e dal dott. Gabriel Zuchriegel per conto del Parco Archeologico di Pompei.

4.2 Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione, si indicano quali referenti scientifici e per gli aspetti operativi:

- per l'Universidad de Zaragoza, la prof.ssa Lara Íñiguez Berrozpe
- per il Parco Archeologico di Pompei, il dott. Giuseppe Scarpati e il dott. Alessandro Russo

Art. 5 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

5.1 Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente dati e risultati ottenuti nell'ambito della presente convenzione.

5.2 Le Parti stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

5.3 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 6 (DOCUMENTAZIONE)

6.1 L'Universidad de Zaragoza fornirà tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Programma, come report e immagini, al Parco Archeologico di Pompei.

Tali materiali verranno forniti in copia cartacea o digitale a seconda della tipologia di dati - compresi i "dati sorgente" di eventuali indagini e rilievi. Il PAP ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.

6.2 Le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento annuale contenente un report delle attività.

6.3 Tutte le attività (comprese eventuali tesi, progetti, collaborazioni che si intendono attuare nell'ambito degli studi oggetto di convenzione), le modalità di uso e di divulgazione degli esiti dello studio in oggetto e dei dati da esso derivanti, in tutto o in parte, andranno preventivamente concordate fra le Parti.

6.4 Il PAP assicura - compatibilmente con le esigenze delle attività in corso, di tutela e di conservazione - ai docenti e eventuali collaboratori di Lara Íñiguez Berrozpe debitamente autorizzati, i cui nomi saranno comunicati preventivamente ai responsabili scientifici:

- l'accesso alle aree e ai materiali interessati dalle attività oggetto della presente convenzione, previa autorizzazione da parte dei referenti della presente convenzione;
- l'eventuale prelievo di campioni per analisi distruttive e non, previa valutazione di merito e autorizzazione da parte del PAP nella persona dei referenti della presente convenzione;
- la consultazione degli archivi a) fotografico, b) disegni, c) giornali di scavo di cui autorizza la riproduzione a solo scopo scientifico delle immagini selezionate, salvi gli eventuali costi di riproduzione, previa autorizzazione da parte del PAP nella persona del referente degli uffici preposti.

Art. 7 (RISERVATEZZA)

7.1 Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti si obbligano a:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo il presente Accordo.

7.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.

7.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

Art. 8 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)

8.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

8.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica con la preventiva autorizzazione scritta di tutte le Parti.

8.3 Alla presente convenzione possono aderire, previo consenso delle Parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente convenzione.

8.4 L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

8.5 La pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta.

Art. 9 (ONERI)

9.1 La presente convenzione non comporta oneri finanziari per il Parco Archeologico di Pompei e si fonda sulla condivisione di risorse già disponibili alle Parti.

9.2 La presente convenzione non determina alcun obbligo di finanziamento nei confronti di ciascuna delle parti contraenti.

Art. 10 (RESPONSABILITA' DELLE PARTI - SICUREZZA - GARANZIA ASSICURATIVA)

10.1 Ciascuna delle parti si impegna a rispondere dei danni subiti o causati dal proprio personale e ai/dai propri beni in esecuzione del presente accordo e ad individuare idonea copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Ciascuna delle parti, inoltre, si impegna all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

10.2 Ciascuna delle parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne

e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

10.3 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

10.4 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nei confronti del rispettivo personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

10.5 Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

10.6 I dispositivi utilizzati per il progetto dovranno essere a norma di legge e dotati di tutte le coperture assicurative necessarie, anche per eventuali danni a cose o persone.

Art. 11 (CONTROVERSIE)

11.1 Laddove sorgessero controversie in merito all'applicazione, interpretazione o esecuzione della convenzione, le parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

Art. 12 (TRATTAMENTO DATI)

12.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

12.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

12.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 13 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Art. 14 (MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE)

Ciascuna delle parti nominerà un responsabile per l'esecuzione della presente convenzione

Art. 15 (LINGUA DELLA CONVENZIONE)

15.1 La presente Convenzione è redatta in duplice originale, in lingua italiana e in lingua spagnola.

15.2 In caso di contrasti, dubbi interpretativi o difformità tra le due versioni linguistiche, farà fede esclusivamente il testo in lingua italiana, che prevarrà a ogni effetto giuridico, amministrativo e interpretativo.

Per Il Parco Archeologico di Pompei
Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel

Per l'Universidad de Zaragoza
La Vicerettrice per la Política Científica
Prof.ssa Pilar Pina Iritia